

**Legge regionale 27 aprile 1979, n. 30 (BUR n. 20/1979)
(Novellazione)**

**MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24
NOVEMBRE 1978, N. 65 RELATIVA ALLA ISTITUZIONE DELLA
CONSULTA REGIONALE FEMMINILE.**

Articolo unico

Il punto c) del I comma dell'art. 2 della legge regionale n. 65 del 13 ottobre 1978 viene sostituito dal seguente:

c) da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni regionali dei lavoratori autonomi e degli imprenditori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo.